

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 41 DEL 29 GIUGNO 2015**

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE.

L'anno duemilaquindici, addì 29 del mese di Gennaio alle ore 10,00 nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario Straordinario, assume i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Ente giusto Decreto Sindacale del Commissario Straordinario n. 24 del 20/05/2014.

E' presente ai sensi dello Statuto aziendale il Direttore dr. Eros Donatelli.

Assiste per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Bruno Terenzi, all'uopo delegato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sentito il Direttore che riferisce di quanto relazionatogli dal Responsabile della macrostruttura 2 in relazione alla posizione lavorativa del dipendente dell'Azienda Speciale Signor ██████████ - operatore generico di assistenza - all'attualità in malattia dal 09 Dicembre 2014 e fino al 08 Dicembre 2015 per decisione della Commissione Medica di Verifica di L'Aquila;

Rammentato che il dipendente Signor ██████████, con nota del 04 Giugno 2015 n. 4176 ha chiesto il mantenimento della retribuzione e la conservazione del posto di lavoro in attesa del pronunciamento definitivo della suddetta Commissione Medica di Verifica;

Accertato che la riferita circostanza della condizione di malattia del Signor ██████████ integra il superamento del periodo di comporto nell'anno ai sensi del CCNL UNEBA - art. 68;

Atteso che nel caso in esame è applicabile l'articolo 3 del CCNL UNEBA del 08 Maggio 2013 in termini di miglior favore per il dipendente, sicché tra l'Azienda Speciale, il dipendente Signor ██████████ e l'organizzazione sindacale CGIL che l'assiste è stato raggiunto in data di oggi l'accordo sindacale che si allega;

Visti:

- ✓ lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali, i vigenti contratti di servizio ripassati tra il Comune di Montesilvano e questo Ente strumentale il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570 e il Regolamento di organizzazione aziendale;

✓

A mente del PTPC e PTTI 2015 - 2017 aziendali approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 24 febbraio 2015;

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

ACCORDO SINDACALE

Addì 29 giugno 2015 presso la sede della Azienda Speciale per i servizi sociali di Montesilvano sita in p.zza Indro Montanelli c/o Palazzo Baldoni si sono incontrati i sigg.:

- Sig. EROS DONATELLI giusta delega agli atti;
- Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] assistito dal sig. STEFANO DI DOMIZIO della Funzione Pubblica CGIL di Pescara;

Premesso che:

- Il sig. [redacted] è dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Speciale dal 18/09/2006 con profilo di operatore generico di assistenza - livello 5°super CCNL UNEBA.;
- dal mese di dicembre 2014, a seguito di istanza ai sensi della L. 335/1995, risulta collocato in malattia per inidoneità provvisoria al proficuo lavoro sino al 08/12/2015;
- avendo per questo superato il periodo di comporta nell'anno per la malattia come da CCNL UNEBA;
- in attesa della decisione ultima che dovrà assumere la predetta Commissione ministeriale a dicembre 2015.

Dopo ampia e cordiale discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto, di diritto, e le ragioni addotte dalle parti, si stabilisce quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- L'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI, allo scopo di salvaguardare la posizione del dipendente in premessa, riconosce un periodo di astensione dal lavoro dal 30/06/2015 al 11/10/2015 come trattamento di maggior favore, artt. 3 e 67 del CCNL 08/05/2013 e art. 68 del CCNL del 27/05/2004. Inoltre, il lavoratore percepirà la somma di euro 857,31 (quale quota di indennizzo per ferie non godute e già maturate) da corrispondere in tre rate mensili di euro 285,77 cadauna, ^{SALVO CONGUAGLIO AUERITO DI ULTERIORI VERIFICHE} che verranno erogate entro il giorno 10 dei mesi di luglio agosto e settembre 2015. Dal 12/10/2015 al 31/12/2015, il lavoratore si impegna a richiedere all'Azienda la fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita, come previsto dall'art. 67 del CCNL UNEBA, in deroga al limite minimo di 3 mesi, che l'Azienda accorderà.
- Il lavoratore [redacted], che si impegna a richiedere tempestivamente la visita dinanzi alla citata Commissione medica entro la data dello 08/12/2015, rinuncia ad esigere la fruizione di ferie o, in caso di collocazione in pensione, rinuncia al pagamento delle ferie maturate e non godute.

Il Lavoratore

[redacted]

Per la CGIL FP

[redacted]

Per l'Azienda Speciale

[redacted]

per conferma della sottoscrizione appostata a penna

[redacted]